



Comune di Torre di Mosto

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 02/08/2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2011

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

Sommario

ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 RESPONSABILITA'	3
ART. 3 REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	3
ART. 4 SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO.....	4
ART. 5 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.....	5
ART. 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE.....	5
ART. 7 AUTORIZZAZIONI PER SEPOLTURA, CREMAZIONE, TRASPORTO FUNEBRE	5
ART. 8 MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI	5
ART. 9 ELENCO CIMITERI.....	6
ART. 10 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	6
ART. 11 ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO.....	6
ART. 12 TRASLAZIONI.....	7
ART. 13 ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI	7
ART. 14 ESUMAZIONI STRAORDINARIE	7
ART. 15 ESTUMULAZIONI	7
ART. 16 SCADENZA DI SEPOLTURE – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.....	8
ART. 17 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE	8
ART. 18 ORARI.....	8
ART. 19 DISCIPLINA DELL'INGRESSO	9
ART. 20 DIVIETI SPECIALI	9
ART. 21 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	10
ART. 22 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.....	10
ART. 23 RIFIUTI PRODOTTI NEL CIMITERO	11
ART. 23 bis CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE	11
ART. 24 CONCESSIONE DI SEPOLTURE	11
ART. 25 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI SEPOLTURE	12
ART. 26 AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALL'USO DI LOCULI E NICCHIE OSSARIO.....	13
ART. 27 MODALITA' E DURATA DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, AREE E MANUFATTI PER SEPOLTURE FAMILIARI.....	13
ART. 28 NORME GENERALI PER LE CONCESSIONI E L'USO DI SEPOLTURE FAMILIARI	14
ART. 29 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	15
ART. 30 COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI	15
ART. 31 SUBENTRO E TITOLARITA'	16
ART. 32 RINUNCIA A CONCESSIONE.....	16
ART. 33 REVOCA	17
ART. 34 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	17
ART. 35 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	18
ART. 35 bis	18
RINNOVI	18
ART. 36 LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI.....	19
ART. 37 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI	19
ART.38 CONSERVAZIONE DELLE CENERI	19
ART. 39 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA	20
ART. 40 MODALITA' DI AFFIDAMENTO	21
ART. 41 PRESCRIZIONI SULL'AFFIDAMENTO.....	21
ART. 42 DISPERSIONE DELLE CENERI	22
ART. 43 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE.....	23
ART. 44 DEPOSITO PROVVISORIO	23
ART. 45 SANZIONI.....	23
ART. 46 CAUTELE	23
ART. 47 NORME TRANSITORIE.....	24
ART. 48 NORME FINALI E DI RINVIO.....	24

ART. 1 OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto la definizione, nel Comune di Torre di Mosto, delle norme relative alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, ai trasporti funebri, alla gestione del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture, all'inumazione, tumulazione, alla cremazione, **alla conservazione e alla dispersione delle ceneri**¹ e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla attività specifica.

ART. 2 RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.
Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero mediante mezzi o strumenti presenti e da chiunque utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Le ditte private che operano all'interno del cimitero comunale sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni per i propri addetti ed i terzi, nonché al compimento di ogni azione utile al mantenimento del decoro dei luoghi ed alla tutela dei beni presenti, in riferimento all'attività specifica ed al peculiare contesto operativo: l'inadempienza potrà essere oggetto della inibizione temporanea, a discrezione del Comune, della possibilità di operare all'interno del cimitero.

ART. 3 REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Il Comune conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, di cui cura la compilazione mediante trascrizione delle seguenti informazioni circa le operazioni cimiteriali:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e mese dell'inumazione, le coordinate identificative della fossa inumatoria;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione delle coordinate del tumulo dove sono stati deposti;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.
 - d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione comunale.
- 1bis) E' istituito inoltre il registro per la cremazione nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato ai sensi dell'art. 48 della L.R.V. n. 18/2010.²**
- 2) La tenuta e l'aggiornamento del registro di cui al comma 1 possono essere affidati dal

¹ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

² Introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

Comune anche ad altro soggetto incaricato della gestione cimiteriale o di altri servizi accessori, che ne diviene pertanto responsabile.

- 3) Nel cimitero è esposto apposito avviso con indicazione:
 - a) dei campi inumatori ove saranno avviate d'ufficio le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 30 giorni dall'esposizione (anche anticipata rispetto alla scadenza) di apposito avviso e comunque dopo la scadenza del previsto periodo inumatorio;
 - b) l'indicazione dei manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate d'ufficio le esumazioni a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 30 giorni dall'esposizione (anche anticipata rispetto alla scadenza) di apposito avviso e comunque dopo la scadenza concessoria;
- 4) L'obbligo di informazione di cui al comma 3 non vige per le sepolture familiari.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

- 1) Per le salme di cui all'art. 11, comma 1, sono resi gratuitamente dal Comune i seguenti servizi nell'ambito del territorio comunale:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri deposti nel deposito d'osservazione del cimitero comunale o in obitorio dell'ASL 10 in uso convenzionato;
 - b) il recupero delle salme incidentate, e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
 - c) la conservazione delle salme nelle celle frigorifere comunali, od in obitorio dell'ASL 10 in uso convenzionato, sino al settimo giorno, salvo i casi di protrazione disposti dall'Autorità Giudiziaria o Sanitaria;
 - d) **per le salme di soggetti indigenti, il trasporto funebre, la fornitura del feretro e la sepoltura in loculo comunale o in fossa di campo inumatorio per 10 anni, a discrezione del Comune in base alla disponibilità di sepolture, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5³;**
 - e) le operazioni avviate d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono altresì svolti gratuitamente dal Comune il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

- 2) I servizi di cui al comma 1, lettere **a) b) c)**,⁴ possono essere sottoposti al pagamento di corrispettivo quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
- 3) **I servizi non elencati al precedente punto 1) sono a pagamento e a carico del richiedente.**
Il Comune può svolgere i servizi cimiteriali direttamente o avvalendosi di ditta esterna ovvero affidandone la gestione a terzi.
Al di fuori dei casi precedenti, il cittadino che abbisogni di servizio cimiteriale dovrà ottenere il relativo nulla osta da parte dell'Ufficio Comunale competente e dovrà rivolgersi a proprie spese a una ditta provvista dei titoli e delle competenze necessarie ai lavori richiesti.⁵

³ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

⁴ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

⁵ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

ART. 5
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

- 1) Il Comune fornisce il feretro per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempreché non vi siano altre persone od Enti che se ne facciano carico.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte.

ART. 6
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- 1) Nel deposito di osservazione o camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi od agli scopi funzionali dei locali stessi.

ART. 7
AUTORIZZAZIONI PER SEPOLTURA, CREMAZIONE, TRASPORTO FUNEBRE

- 1) La sepoltura e la cremazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri si compie previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla osta previsti dalla norma.
- 2) I trasporti funebri sono autorizzati secondo le norme vigenti.
Non sono soggetti ad autorizzazione i trasporti funebri che si compiono per intero all'interno dello stesso cimitero.

ART. 8
MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI

- 1) Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei feretri in transito.
Il trasporto di feretro, svolto con carro funebre in possesso dei requisiti di legge, di norma comprende: il prelievo del feretro dal luogo ove trovasi, l'eventuale il trasporto fino al luogo di onoranze civili o religiose con la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del rito, il proseguimento fino al cimitero, anche in prossimità del sito di sepoltura.
Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.
Salvo speciali disposizioni il trasporto va compiuto per il percorso più breve.
- 2) A richiesta dei familiari può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
In casi eccezionali, previo eventuale parere dell'Autorità Sanitaria, può essere autorizzato il trasporto della salma al luogo di speciali onoranze.
- 3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 9
ELENCO CIMITERI

- 1) I cimiteri comunali costituiti nel territorio del Comune sono: Torre di Mosto - Capoluogo.

ART. 10
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

- 1) All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, o appartenenti a particolari categorie o comunità individuate dal Comune.
- 2) Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri di accoglienza di cui all'art. 11.
- 3) Le spese di manutenzione e conservazione dei reparti speciali possono essere poste in carico alle relative comunità.

ART. 11
ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO

- 1) Nel cimitero del Comune di Torre di Mosto sono accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio del Comune di Torre di Mosto e che abbiano assunto residenza fuori di tale territorio da non più di 5 anni alla data del decesso;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
 - d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.
- 2) La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
- 3) Nel cimitero comunale vengono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone non comprese fra quelle di cui al comma 1 che siano familiari di soggetti residenti o sepolti nel Comune di Torre di Mosto.
- 4) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.
- 5) Il Comune può disporre anche in deroga al presente articolo, nel cimitero comunale, per la sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri.

ART. 12 TRASLAZIONI

- 1) Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture del cimitero comunale, da sepolture del cimitero comunale a sepolture del cimitero di comuni esterni.
- 2) Le traslazioni sono consentite nel rispetto dei criteri d'accoglimento stabiliti, con le modalità operative e le limitazioni previste dal presente Regolamento.

ART. 13 ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI

- 1) E' possibile provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento di:
 - a) esumazioni ordinarie una volta scaduto il turno di ordinaria rotazione inumatoria, fissato in 10 anni, salvo maggior termine previsto dall'atto di concessione della specifica fossa inumatoria;
 - b) esumazioni di resti mortali a scadenza od in corso di eventuale turno di rotazione inumatoria successivo al turno ordinario di rotazione di cui alla lettera a).
- 2) Il resto mortale esumato può essere cremato, secondo quanto normativamente previsto.
- 3) Il turno di rotazione inumatoria di cui al comma 1, lettera b), è non inferiore a 5 anni, od a 2 anni se con uso di sostanze biodegradanti per favorire i processi di scheletrizzazione.
- 4) Nel caso di avvenuta scheletrizzazione, le ossa vengono raccolte nell'ossario comune, potendo tuttavia anche essere raccolte in apposite cassette metalliche da destinare a sepoltura nei modi consentiti, previa domanda degli aventi diritto, ovvero a domanda cremate.

ART. 14 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1) L'esumazione di una salma è straordinaria qualora avviata prima che sia compiuto il prescritto turno di ordinaria rotazione inumatoria di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
- 2) Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.
- 3) Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
- 4) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva contagiosa e siano già trascorsi due anni dal decesso, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 15 ESTUMULAZIONI

- 1) I tempi e modi di compimento delle estumulazioni ed i successivi trattamenti dei cadaveri

e resti mortali estumulati sono disciplinati dalla normativa superiore di settore.

ART. 16
SCADENZA DI SEPOLTURE – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

- 1) Trascorsa la data di scadenza del periodo di concessione o di rotazione inumatoria, qualora non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, si procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione, nonché di rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura, che vengono destinati a rifiuto.
- 2) Entro la data di scadenza della concessione del posto di sepoltura il concessionario deve provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate, fatta esclusione della lapide marmorea esterna dei manufatti comunali per loculi individuali, ossari, cinerari.
Per le sepolture in campo inumatorio individuale i familiari della salma inumata devono provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dell'area inumatoria per le parti dagli stessi realizzate o modificate, entro la data di scadenza del turno di rotazione inumatoria.
- 3) In caso di inadempienza degli interessati relativamente a quanto previsto al comma 2, dopo l'esecuzione d'ufficio di quanto previsto al comma 1, il Comune ha facoltà di rivalsa verso il concessionario od avente titolo delle spese a tale scopo sostenute.

ART. 17
SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

- 1) I familiari che ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso.
- 2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con la salma ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa.
- 3) Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati.

ART. 18
ORARI

- 1) Il cimitero sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 2) Le operazioni di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione sono eseguite in orario antimeridiano, salvo eccezionale diversa disposizione del Comune.
- 3) Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali d'istituto che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è possibile inibire specifici ambiti cimiteriali all'accesso del pubblico od alle lavorazioni da parte di terzi.
- 4) E' vietato eseguire lavori nelle giornate festive e domenicali.
- 5) In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei Defunti, nonché al verificarsi

di particolari circostanze per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico, o nel caso in cui sia ritenuto necessario per ragioni di decoro, igiene o sicurezza, il Comune può dettare speciali istruzioni circa gli orari di apertura e chiusura del cimitero al pubblico, nonché norme specifiche di comportamento e di vincolo per l'introduzione nei cimiteri, l'utilizzo, la installazione in opera o a deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.

In tali casi può anche interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari.

ART. 19 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

- 1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
Per comprovati motivi di salute o di handicap, il Comune può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli o di cicli, anche fissando percorsi ed orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
 - b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
 - c) ai bambini non accompagnati da adulti.

ART. 20 DIVIETI SPECIALI

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, ed in specie:
 - a) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi, sedere sulle tombe o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) distribuire o affiggere o esporre materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi resa dal Comune o da soggetti da esso autorizzati;
 - f) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
 - g) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione del Comune, e fermo restando che per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali necessita altresì il preventivo assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori o manutenzioni all'interno del cimitero senza tutte le necessarie autorizzazioni ivi compresa, per i manufatti privati, anche l'atto d'incarico da parte dei concessionari od aventi titolo;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - l) effettuare attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni comunali;
 - m) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture stesse: sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;
 - n) installare pensiline o simili sui loculi individuali: sono rimosse d'ufficio;
 - o) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dal Comune;
 - p) l'impiego, quali portafiori per le tombe, di barattoli di recupero o simili;

- q) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
- 2) I divieti di cui al c. 1, lettere b), e), f), g), i), l) e o) sono estesi anche alle aree di uso pubblico prospicienti o vicine al cimitero.
- 3) Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente.

ART. 21 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1) Le corone floreali o simili collocate sulle tombe in occasione di funerali sono rimosse d'ufficio non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati. Sono altresì spostate nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, od interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocate sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle, anche solo parzialmente.
- 2) Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorose le aree o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.
- 3) E' vietato l'impianto di alberelli ed arbusti entro le aree in concessione. Negli altri casi l'impianto deve essere preventivamente concordato con il Comune per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire anche per il futuro la sicurezza dei luoghi. Diversamente sarà possibile provvedere d'ufficio alla rimozione.

ART. 22 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

- 1) Sulle sepolture individuali possono essere realizzate o poste lapidi, croci, addobbi, copritomba, epigrafi e similari rispettosi delle tipologie della tradizione locale. I monumenti funebri relativi a sepolture familiari sono realizzati su progetto approvato dagli organi competenti.
- 2) Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o pregiudizievoli, anche per difetto di manutenzione, per la sicurezza dei luoghi o dei visitatori. In caso di inadempienza degli interessati, nonostante la diffida del Comune espressa a mezzo di intimazione scritta o avviso apposto sulla tomba e all'Albo Pretorio, il Comune provvede direttamente alla rimozione o messa in sicurezza, sollevato da ogni responsabilità di danneggiamento dall'implicito palesato disinteresse degli aventi causa. Il Comune ha comunque facoltà di rivalsa delle spese allo scopo sostenute, nei confronti degli aventi titolo.
- 3) Le iscrizioni tombali sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
- 4) Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire la inalterabilità nel

tempo.

ART. 23 RIFIUTI PRODOTTI NEL CIMITERO

- 1) La gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei plessi cimiteriali avviene secondo normativa di settore e cioè il D.lgs 05.02.1997 n. 22 ed il DPR 15.07.2003 n. 254.
- 2) I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi prestati da ditte per conto di terzi sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento: è vietato il loro abbandono in qualunque area del cimitero ed in qualunque contenitore per rifiuti ivi presente.

ART. 23 bis⁶ CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

- 1) Le caratteristiche tecniche delle sepolture si conformano a quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle vigenti Leggi e Regolamenti cui essa rimanda, fatto salvo quanto riportato ai successivi commi 2 e 3.
- 2) Le caratteristiche delle tombe di famiglia terranee esistenti nella parte vecchia del cimitero – Settori da 1 a 6 – edificate prima del 1990, sono le seguenti:
 - tomba consistente in vasca di calcestruzzo entroterra, a vano unico, per sepolture sovrapposte, con assenza di ingombro libero interno o avente dimensioni inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 (Circ. Min.Sanità n. 24/1993).
- 3) Nelle predette tombe terranee, esistenti nei settori da 1 a 6, per motivi di pubblica utilità, derivanti dall'impossibilità di disporre di superficie sufficiente per la ristrutturazione delle tombe non rispondenti alla normativa e dalla necessità di continuare ad utilizzare gli spazi ancora liberi e disponibili per sepolture nell'attuale sito cimiteriale, è consentita, in deroga all'art. 76 c. 3 DPR 285/90, la tumulazione di feretri fino alla scadenza della concessione o dei termini indicati all'art. 24, commi 3 e 5.
- 4) Per le predette tombe terranee, il Comune ha facoltà di concedere il rinnovo della concessione, a condizione che, qualora si renda disponibile una superficie attigua al sepolcro, tale da consentirne l'adeguamento, il concessionario sia disposto a eseguirne, previa autorizzazione, la ristrutturazione e le modifiche strutturali e dimensionali indicate nella circolare citata al comma 2.
Nel caso di impossibilità all'adeguamento, per motivi di mancanza di spazio ai lati della tomba, il concessionario sia disposto in qualunque momento, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, ad eseguire, a propria cura e spese, le estumulazioni richieste sui feretri che non siano direttamente accessibili;

ART. 24⁷ CONCESSIONE DI SEPOLTURE

- 1) La concessione in uso avverrà tramite provvedimento del Responsabile del Servizio, sottoscritto per accettazione dal richiedente, previa dimostrazione dell'intervenuto versamento da parte di quest'ultimo del corrispettivo di concessione nell'ammontare determinato annualmente dal Comune.

⁶ introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2011

⁷ modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2011

- 2) La concessione in uso delle aree e dei manufatti è a tempo determinato e riguarda sia per salme, che per resti mortali, ossa o ceneri:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture familiari;

- 3) le concessioni di area privata, di durata eccedente i 99 anni o in perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n. 803 del 1975, sono revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ovvero quando si verificano le circostanze previste all'art. 33 del presente Regolamento. Per la definizione dei termini della revoca, si intende che l'ultima salma tumulata è quella presente nel sepolcro al momento dell'esecutività della delibera o del provvedimento che dispone la revoca stessa.

- 4) Ogni concessione a terzi del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto in cui siano indicati:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione nell'ambito cimiteriale;
 - b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
 - c) il nominativo del concessionario;
 - d) il corrispettivo di concessione.

- 5) Le situazioni di fatto di occupazione di area privata, risalenti agli anni '50 e fino al 1990, per le quali non è mai stato rilasciato alcun formale atto scritto di concessione, possono essere revocate, quando siano trascorsi 35 anni dalla sepoltura per decesso dell'ultima salma o non siano note le generalità del concessionario o dei suoi eredi aventi diritto alla sepoltura. Per la definizione dei termini della revoca, si intende che l'ultima salma tumulata è quella presente nel sepolcro al momento dell'esecutività della delibera o del provvedimento che dispone la revoca stessa.

- 6) Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 5, è possibile concedere al precedente concessionario, suoi eredi o aventi causa il rinnovo della concessione, come previsto all'art. 35.

- 7) I corrispettivi delle concessioni cimiteriali sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 25
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE
DI SEPOLTURE

- 1) **L'assegnazione o concessione di fossa in campo inumatorio avviene secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili. Non si applica il precedente capoverso nel caso di posti isolati di inumazione o tumulazione individuale.⁸**
- 2) Le nicchie ossario potranno essere concesse a semplice domanda dell'interessato.
- 3) La concessione avrà durata di anni 20 dalla data di concessione della nicchia.
- 4) Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità attuale delle nicchie, si procederà in ordine cronologico. Le domande rimaste inevase saranno considerate valide, previa conferma dell'interessato, all'atto del verificarsi di una successiva disponibilità.
- 5) I loculi saranno concessi a favore di richiedenti per la tumulazione della salma di soggetto

⁸ Introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

- già deceduto ed in attesa di sepoltura, **fatta salva l'ipotesi prevista all'art. 27 comma 1)**⁹.
- 6) La concessione avrà durata di anni 50 dalla data di rilascio del provvedimento di concessione. **Per i casi di rinnovo di concessione di loculo cimiteriale si applicano le disposizioni e la durata contenute nell'art. 35.**¹⁰
 - 7) **Fatta salva l'ipotesi prevista all'art. 27 comma 1)**¹¹, l'individuazione del loculo spettante fra quelli disponibili al momento della richiesta, avverrà seguendo un ordine sinusoidale partendo dal basso verso l'alto e viceversa, senza possibilità di scelta da parte dell'interessato.
 - 8) In deroga a tale criterio potrà essere concesso al richiedente un secondo loculo a fianco di quello già concesso in base al criterio sopra detto per la tumulazione della salma di altro soggetto anche se ancora in vita, appartenente però alla famiglia del richiedente o di quello per cui si è avanzata richiesta di concessione del loculo, in quanto ad esso:
 - a. ascendente o discendente in linea retta,
 - b. fratello o sorella,
 - c. coniuge o convivente.
 - 9) Tale concessione potrà avvenire anche successivamente alla concessione del primo loculo a condizione che quello a fianco risulti ancora disponibile.
 - 10) Il diritto di sepoltura di detti loculi è limitato al soggetto deceduto indicato dal concessionario e all'eventuale titolare del loculo concesso a fianco.

ART. 26 AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALL'USO DI LOCULI E NICCHIE OSSARIO

- 1) In caso di mancanza di loculi disponibili all'atto del decesso, potrà essere eccezionalmente autorizzato l'uso di altro loculo concesso in precedenza a soggetto diverso dal deceduto, che abbia espresso il proprio assenso in calce alla richiesta di uso provvisorio da parte dei parenti del defunto.
- 2) L'uso avrà durata fino alla comunicazione agli eredi del defunto della presenza di loculi disponibili.
- 3) Entro i successivi 15 giorni gli interessati dovranno provvedere a richiedere l'assegnazione del loculo che sarà assegnato con il criterio di cui al precedente articolo **25.**¹²
- 4) In caso di inerzia si procederà all'estumulazione della salma ed al suo seppellimento nel campo comune.
- 5) **Il Comune può autorizzare l'utilizzo temporaneo di uno o più loculi – qualora disponibili – per consentire lavori di manutenzione su tombe di famiglia; in tal caso la Giunta Comunale può stabilire un'apposita tariffa.**¹³

ART. 27 MODALITA' E DURATA DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, AREE E MANUFATTI PER SEPOLTURE FAMILIARI

- 1) In qualunque ipotesi di intervenuta disponibilità di loculi, è facoltà della Giunta Comunale individuare, a mezzo di apposita delibera, un numero di loculi da concedere

⁹ modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2011

¹⁰ idem c.s.

¹¹ idem c.s.

¹² Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

¹³ Introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

per tumulazione private, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) durata della concessione anni 50;
 - b) eventuale limite di età del richiedente;
 - c) concessione in base al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e del seguente ordine di priorità: prima saranno esaudite le domande dei cittadini residenti, quindi, in base alla disponibilità residua, quelle dei cittadini nati in Comune ma non più residenti ed infine quella di soggetti non residenti;
 - d) concessione anche di più di un loculo per ogni richiedente fino ad un massimo di n. 4 loculi,
 - e) concessione a favore di un singolo per sé o più persone, per la sepoltura dei membri delle rispettive famiglie;
 - f) facoltà per il concessionario di ricomprendere i loculi concessi in unico riquadro che potrà riportare il nome della famiglia con modalità e caratteristiche da concordare con il Comune.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di accogliere in tutto o in parte le diverse richieste in ragione della disponibilità dei loculi.
 - 3) La concessione di **aree** e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie avviene secondo la disponibilità di aree individuate dal Consiglio Comunale, osservando come criteri di priorità quelli indicati nel precedente comma lett. c).
 - 4) Il lotto minimo oggetto di concessione per la realizzazione di sepolcro familiare, negli ambiti a ciò destinati, ha dimensioni orizzontali non inferiori a centimetri 100 per 250, ferma restando nella realizzazione, lungo il lato od i lati individuati dal Comune, l'osservanza degli spazi operativi necessari per l'inserimento ed estrazione di feretro.
 - 5) La concessione del lotto o area avrà la durata di anni 75.
 - 6) La concessione di manufatti costituenti sepolcri familiari realizzati direttamente dal Comune è soggetta alle stesse disposizioni di cui al precedente comma 3 e 5 e per il corrispettivo come sarà determinato dal Consiglio di volta in volta.

ART. 28 NORME GENERALI PER LE CONCESSIONI E L'USO DI SEPOLTURE FAMILIARI

- 1) Ove vi fosse posto, l'urna cineraria o la cassetta delle ossa di coniuge o familiare potrà essere collocata nello stesso loculo, **o posto salma se riferito a tomba di famiglia terranea¹⁴**, ove è presente il feretro contenente la salma di coniuge o familiare per il tempo residuo della relativa concessione, senza integrazione del corrispettivo di concessione originariamente versato.
- 1Bis) **In un loculo o posto- salma, assieme al feretro possono essere ospitate fino a n. 2 cassette ossario o 2 urne cinerarie, anche 1 per tipo fino a 2.¹⁵**
- 2) A richiesta del concessionario é possibile l'estumulazione della salma di un familiare da loculo individuale o da posto salma di tomba di famiglia, la raccolta delle ossa nel caso di scheletrizzazione, o nei casi ammessi la cremazione, e la ricollocazione della cassetta di ossa o dell'urna cineraria nel loculo di provenienza. In tal caso **non¹⁶** si ha estinzione della concessione originaria, tranne nel caso previsto all'art. 35, **comma 2, ricorrendo il quale è disposta la stipula di nuova concessione. Il loculo o posto-salma così liberato può essere riutilizzato, per il tempo residuo della relativa concessione,**

¹⁴ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

¹⁵ Introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

¹⁶ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

come di seguito indicato:

- a) **Per nuova sepoltura di salma di altro familiare;**
 - b) **Per collocarvi cassette ossario e/o urne cinerarie in numero superiore a due (2).**
- 2 bis) Nei casi previsti al comma 2, la Giunta Comunale può stabilire tariffe integrative al costo di concessione del loculo o posto-salma,**
- a) **per il riutilizzo del/i posto/i, in proporzione agli anni di durata residua della concessione**
 - b) **nel caso in cui il numero delle cassette o urne da collocare nel loculo superi il corrispondente ammontare della tariffa del loculo, calcolato con riferimento al valore concessorio di una nicchia ossario.¹⁷**
- 3) Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.
 - 4) La risoluzione di casi particolari è demandata al Sindaco, o suo delegato, anche in deroga al presente articolo.
 - 5) E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura familiare, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, a salma di coniuge, di familiare, di convivente con la famiglia del concessionario, di soggetto benemerito del concessionario, nonché loro resti mortali, ossa o ceneri.
 - 6) In questi casi, per 20 anni dalla tumulazione in tale sepoltura, o per 10 nel caso di inumazione, e fatte salve eventuali altre limitazioni in ordine alla situazione ricettiva e gestionale del cimitero, è fatto divieto di traslazione di salma nell'ambito del cimitero comunale, se non verso altri sepolcri privati familiari in cui la salma abbia diritto di sepoltura ai sensi del presente Regolamento o per la cremazione, quando possibile, ovvero per azione compiuta nell'interesse dell'Amministrazione o dalla stessa disposta.
 - 7) Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, fermo restando il diritto di accesso al sepolcro ed alla conservazione di uno spazio operativo sufficiente per l'estrazione e l'inserimento di feretro.

ART. 29

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari od aventi titolo, per le parti da loro costruite od installate, nonché secondo quanto eventualmente indicato nell'atto di concessione.
- 2) Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che il Comune può ritenere di prescrivere per la buona conservazione dei manufatti, loro adeguamento, o per motivi di sicurezza ed igiene.

ART. 30

COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

- 1) La costruzione dei sepolcri familiari è soggetta al rilascio dei permessi previsti dalla vigente normativa in materia edilizia e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente

¹⁷ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

indicate dal Consiglio all'atto della individuazione delle aree di cui al precedente art. 27.

- 2) La richiesta del permesso a costruire il sepolcro dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data dell'atto di concessione dell'area costruzione dei sepolcri familiari, l'inizio dei lavori, da comunicarsi al Comune nelle forme previste, dovrà a sua volta intervenire entro i successivi 360 giorni dalla data del rilascio del permesso a costruire e l'opera dovrà essere compiuta entro i successivi 210 giorni dal suo inizio.
- 3) Per la realizzazione di copritomba o monumenti su fosse od aree inumatorie, i lavori non possono cominciare prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento del feretro, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.
- 4) Il Comune potrà concedere proroga o deroga a detti termini, su motivata istanza.
- 5) Il Comune ha possibilità di impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.
- 6) Le interruzioni dei lavori di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5, sono fatte salve dal decorso dei tempi di esecuzione delle opere di cui al comma 1.

ART. 31 SUBENTRO E TITOLARITA'

- 1) La concessione di spazio cimiteriale, anche per sepoltura individuale, non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune.
- 2) Nel caso sia già stato edificato un sepolcro sulle aree concesse per la realizzazione di una tomba di famiglia, il manufatto potrà essere oggetto di atti di traslazione da parte dei privati concessionari previa autorizzazione del Comune.
- 3) Le sepolture od aree date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o di speculazione.
- 4) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura familiare od individuale l'avente titolo a subentro è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro nella titolarità della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo il Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge.
- 5) Il richiedente deve dichiarare d'essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.
- 6) Il soggetto subentrante per morte del concessionario assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.
- 7) In assenza della comunicazione di cui al comma 4, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note.

ART. 32 RINUNCIA A CONCESSIONE

- 1) L'istanza di rinuncia all'area, al loculo od alla nicchia potrà essere accolta dal Comune a suo insindacabile giudizio.
 - a. In caso positivo il bene tornerà nella disponibilità del Comune concedente che provvederà a restituire al concessionario la somma da lui corrisposta, in misura inversamente proporzionale agli anni di godimento ed attualizzata alla data di

- accoglimento della rinuncia stessa.
- b. Allo stesso regime potranno essere autorizzate dal Comune eventuali trasferimenti di titolarità della concessione a seguito di accordi fra privati.
 - c. In tal caso il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo del corrispettivo di godimento del bene nella misura vigente alla data del provvedimento di concessione, detratto l'ammontare della somma spettante al precedente concessionario come sopra calcolata, da liquidarsi a suo carico esibendone relativa quietanza.
- 2) Nel caso sia già stato edificato un sepolcro sulle aree concesse per la realizzazione di una tomba di famiglia, il manufatto sarà oggetto di apposita perizia di stima circa il solo valore dei materiali e della manodopera, effettuata con onere a carico del Comune ed il relativo ammontare sarà corrisposto al concessionario rinunciatario.
 - 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.
 - 4) Dopo la rinuncia, le aree o manufatti per sepoltura sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite le opere ritenute necessarie.

ART. 33 REVOCA

- 1) E' possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione di previsioni pianificatorie o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione, l'uso di sepolture per pari capacità di accoglimento di salme nell'ambito del cimitero comunale. Le relative traslazioni sono compiute con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
- 3) Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 30 giorni al concessionario.
- 4) Il Comune fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.
- 5) Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 30 giorni.
- 6) Nel giorno previsto, successivo ai termini di cui ai commi 3 o 4, le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.
- 7) La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART. 34 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della

- sepoltura;
- c) quando, per inosservanza dei tempi di cui all'art. 30, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti all'art. 29;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d), e) di cui al 1° comma avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste.
- Nel caso di concessionario sconosciuto od irreperibile, avviene la pubblicazione della diffida all'albo comunale per almeno 30 giorni, con affissione di avviso sul sepolcro.
- 3) Si applica, anche nei casi di decadenza della concessione, la disciplina dell'art. 32.
 - 4) L'area ed i manufatti della cui concessione è stata dichiarata decadenza sono disponibili per l'eventuale concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite le opere di rimessa in pristino od adeguamento ritenute necessarie.
 - 5) La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART. 35¹⁸ **ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
- 2) La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, resto mortale, ossa, ceneri, **quando il titolare non abbia anticipato richiesta formale di riutilizzo e mantenimento della concessione.**¹⁹
In tale caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art. 32.

ART. 35 bis **RINNOVI²⁰**

- 1) La concessione di aree o manufatti per sepolture familiari può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre la data di scadenza, da cui comunque decorre.
- 2) Il rinnovo della concessione di area cimiteriale, per effetto di scadenza della durata o di trasferimento di titolarità (di cui all'art. 32), per estumulazione e riduzione di salma, per modifica delle caratteristiche del manufatto derivanti da ampliamento della superficie o aggiunta del numero di posti, ovvero nei casi di cui all'art. 24, commi 3 e 5, si esegue generalmente per una durata di anni cinquanta (50).
- 3) Nel caso di rinnovo di concessione per le aree dove insistono tombe di famiglia terranee con le caratteristiche indicate all'art. 23 bis comma 2, il concessionario si obbliga

¹⁸ Integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/5/2011.

¹⁹ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

²⁰ Introdotto e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

formalmente, nel periodo di validità della concessione, in caso di intervenuta disponibilità di sufficiente spazio a lato del manufatto, per estinzione di sepolcro adiacente, ad adeguare e ristrutturare la propria tomba secondo le caratteristiche e dimensioni indicate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24/92. Tale impegno dovrà essere riportato nell'atto di concessione, pena la sua nullità.

- 4) Il rinnovo di concessione o il rilascio di nuova concessione su loculi edificati nel periodo intercorrente tra il 1960 e il 1990, ovvero le campate loculi 1-2-3-4-5, hanno durata:
 - a) **40 anni, per nuova sepoltura²¹.**

ART. 36 LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 37 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI

- 1) E' fatto divieto di lasciare od abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori, ovvero compromettere la sicurezza, l'ordine e la pulizia del cimitero.
- 2) Può essere ordinato dal Comune il trasferimento dei materiali, attrezzature od altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.
- 3) E' vietato svolgere in cimitero lavori di sgrossamento dei materiali, ovvero tali produrre sensibili dispersioni di polveri o rumori molesti.

ART.38²² CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma indistinta presso il cimitero comunale mediante conferimento nell'ossario/cinerario comune o mediante interramento in area appositamente destinata (vedi anche art. 42 c.2 lett.a) con apposizione esterna di targhetta o segnalino identificativo con i dati del defunto cui le ceneri si riferiscono.

b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:

b1) tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.

A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione.

Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne ceneri, e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto

²¹ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

²² Introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

b2) inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. L'area di inumazione di urne cinerarie è comune e per ogni sepoltura di urna sarà apposta una targa con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. L'inumazione delle ceneri è effettuato dal richiedente con la supervisione dal Responsabile del Servizio cimiteriale, previa applicazione della tariffa da definirsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con atto di Giunta Comunale. La tipologia, le dimensioni e i materiali da usarsi per le targhe o segnalini identificativi sono definiti parimenti con atto della Giunta Comunale.

b3) consegnata

- al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;

- per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura del Responsabile del Servizio cimiteriale, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.

In ogni caso di affidamento l'ufficio comunale annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010.

Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

ART. 39²³

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA

- 1) La richiesta di affidamento dell'urna cineraria, dalla quale dovrà risultare la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, dovrà essere presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre di Mosto, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74 e segg. del Codice Civile.
- 2) Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.
- 3) In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i

²³ Introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

propri fini statutarî quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.

- 4) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
- 5) La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa autenticata da pubblico ufficiale, ovvero manifestata, dai richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- 6) L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile.
- 7) L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

ART. 40²⁴

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

- 1) E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
- 2) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna dovrà consegnare l'urna cineraria al servizio di custodia del cimitero, al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.
- 3) L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
- 4) L'autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre di Mosto, dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui al seguente articolo alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

ART. 41²⁵

PRESCRIZIONI SULL'AFFIDAMENTO

- 1) L'urna dovrà essere sigillata e dovrà recare le generalità del defunto (cognome, nome data e luogo di nascita, data e luogo di decesso).
- 2) L'Ufficio di Stato Civile che redige l'autorizzazione all'affidamento comunica la stessa al Responsabile del Servizio cimiteriale il quale provvede ad annotare gli estremi del defunto e dell'affidatario unico ivi compreso l'indirizzo di deposito in apposito registro.
- 3) L'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare i medesimi estremi e copia del provvedimento anche all'ufficio di Stato Civile degli altri comuni eventualmente coinvolti.
- 4) L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione o presso altro luogo individuato ai sensi dell'art. 38, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
- 5) Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.

²⁴ Introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

²⁵ Idem c.s.

- 6) L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
- 7) Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
- 8) In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente ai sensi dell'art. 37 con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati. Altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

ART. 42²⁶

DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1) La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
- 1-bis) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- 2) La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del comune:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali;
 - b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente e opportunamente individuati con atto della Giunta Comunale.
- 3) E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- 4) La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal comune.
- 5) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del

²⁶ Introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al preposto ufficio comunale che cura le attività di vigilanza e annotata nell'apposito verbale.

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

- 6) La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del comune o a non residenti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Cimiteriale.
- 7) La dispersione nel territorio, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza di un dipendente comunale incaricato o familiare che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

ART. 43²⁷

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

- 1) Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è disposto, presso l'Uff. Servizi Cimiteriali del Comune, un metodo di registrazione riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:
 - Per tutte le persone residenti nel comune al momento del decesso;
 - Per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
 - Per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
 - Altri casi a richiesta, previa autorizzazione.
- 2) Tale registrazione, con i relativi dati, è accessibile al pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 241/2000 e ss.mm.ii. (accesso agli atti e ai documenti del Comune).

ART. 44²⁸

DEPOSITO PROVVISORIO

- 1) E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
- 2) Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

ART. 45

SANZIONI

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento verranno perseguite secondo la normativa vigente.

ART. 46

²⁷ Introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016

²⁸ Idem c.s.

CAUTELE

- 1) Chiunque richieda un servizio, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti. In caso di contestazione il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue.
- 2) Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, il Comune si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

ART. 47 NORME TRANSITORIE

- 1) Per le concessioni di aree o manufatti per sepoltura, nonché per fosse inumatorie già assegnate alla data del presente Regolamento, valgono le disposizioni dello stesso, qualora non contrastanti con quanto già espressamente disposto, caso per caso, da precedenti atti.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

ART. 48 NORME FINALI E DI RINVIO

- 1) Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Torre di Mosto di adozione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.07.1963 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 21 del 09.03.2010, che costituisce – per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'art. 117, comma 8, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (DGRV n. 1909 del 27/7/2010 – BUR 65 del 10/8/2010)²⁹.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Torre di Mosto.

²⁹ modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2011.